

ISTITUTO COMPRENSIVO “LEOPARDI PARINI ROVIGLIANO”

Codice Meccanografico: NAIC8FY007

Codice fiscale: 90082020638

Indirizzo: VIA CAVOUR, 26 – C.A.P.: 80058 TORRE ANNUNZIATA (NA)

Mail: naic8fy007@istruzione.it

Pec: naic8fy007@pec.istruzione.it

Telefono: 0818615253-0812136622

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

(Approvato con delibera N°62 del 30.11.2022)

PREMESSA

La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psicofisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone. Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita. A tale scopo la scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, e al contempo detta norme di comportamento per arginare ed eliminare

ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti. In questo contesto vuole inserirsi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Esso, in linea con la normativa vigente, funge da codice di riferimento per tutto l'istituto in materia di bullismo e cyberbullismo. Suo obiettivo precipuo è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno dell'istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale a qualsiasi forma di violenza.

Per bullismo si intende un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente (il bullo), o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole (la vittima). Il bullismo si caratterizza, rispetto ad altre forme di aggressione o di violenza, per la presenza simultanea di questi tre elementi:

- intenzionalità: il comportamento del bullo è teso ad arrecare intenzionalmente danno all'altra persona;
- ripetizione: l'atteggiamento aggressivo nei confronti della vittima si ripete nel tempo;
- squilibrio di potere: la vittima non riesce a difendersi. Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari all'interno del quale, di norma, ciascun componente riveste uno specifico ruolo. I ruoli giocati dalle persone coinvolte possono essere ricondotti ai seguenti:
 - bullo: è di solito il più forte e il più popolare all'interno del gruppo dei coetanei; ha forte bisogno di autoaffermazione e di potere. Mostra estrema difficoltà nell'autocontrollo e nel rispetto delle regole, nonché scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. La sua aggressività non si riversa solo contro coetanei, ma spesso anche nei confronti di adulti (genitori e docenti). Non mostra sensi di colpa;
 - gregari: sono i sostenitori del bullo che ne rafforzano il comportamento intervenendo direttamente nelle azioni di violenza;
 - vittima: è chi subisce aggressioni, prepotenze o offese, spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (l'aspetto fisico, la religione e la cultura, l'orientamento sessuale, eventuali disabilità...). È più debole rispetto agli altri, ha una bassa autostima, è di norma isolato e fatica a stringere relazioni con i pari. Per lo più finisce per accettare passivamente gli atti di bullismo perpetrati nei suoi confronti senza chiedere aiuto. Esiste anche la figura della vittima provocatrice che si caratterizza per la messa in atto di atteggiamenti fastidiosi o provocatori che attirano l'attenzione del bullo; viene normalmente trattata negativamente dall'intero gruppo.
 - osservatori: sono il gruppo di coetanei in presenza dei quali normalmente si verificano gli atti di bullismo. Per lo più essi non intervengono né denunciano l'azione agli adulti (maggioranza silenziosa), per paura di diventare a loro volta

vittime del bullo o per mera indifferenza. Il gruppo degli osservatori può altresì comprendere un difensore della vittima. Il fenomeno del bullismo può assumere forme differenti:

- a) bullismo diretto: a sua volta si divide in bullismo fisico (prendere a pugni o a calci, rubare o maltrattare gli oggetti personali della vittima...) e bullismo verbale (insultare, deridere, offendere...). Tra le forme di bullismo diretto è sempre più diffuso il bullismo discriminatorio legato al pregiudizio (omofobico, razzista, contro i disabili...);
- b) bullismo indiretto: si concretizza in atti quali l'isolamento, l'esclusione dal gruppo, l'essere vittima di pettegolezzi; è abbastanza comune nei gruppi di ragazze.

Per cyberbullismo si intende un attacco continuo, offensivo, ripetuto ed intenzionale, messo in atto sistematicamente da un individuo, o da un gruppo di individui, nei confronti di una persona che non può facilmente difendersi; esso viene perpetrato attraverso l'uso di mezzi elettronici o sfruttando gli strumenti della rete. Il cyberbullismo presenta elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale (intenzionalità, ripetizione nel tempo, squilibrio di potere), ma anche elementi di novità, che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e che derivano dalle modalità interattive tramite cui esso viene perpetrato.

I rischi di un atto di bullismo che avviene attraverso la rete sono numerosi e assai gravi:

- anonimato: la vittima può non conoscere l'identità del suo persecutore, che si nasconde dietro un nickname o un nome falso; non conoscere l'autore degli attacchi può aumentare il suo senso di frustrazione ed impotenza;
- rapida diffusione: la vittima può vedere la propria immagine danneggiata in brevissimo tempo in una comunità molto ampia, considerando che la diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito;
- permanenza nel tempo: i contenuti offensivi condivisi online, in quanto difficili da rimuovere, possono apparire a più riprese in luoghi diversi;
- distanza tra bullo e vittima: il cyberbullo non vede le reazioni della vittima ai propri comportamenti e spesso non è pienamente consapevole del danno che arreca (manca un feedback emotivo); ciò rende il bullo più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo. Sono riconducibili al cyberbullismo le seguenti condotte:
 - harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
 - cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
 - flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
 - esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online (es: dai gruppi WhatsApp);

- denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet...) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- outing estorto: registrazione di confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un falso clima di fiducia – e loro inserimento integrale in un blog pubblico.
- impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet corredati da immagini a sfondo sessuale.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Criteri

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
- Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi precisi e concreti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.

Sanzioni

- A.** Per mancanza ai doveri scolastici;
 per negligenza ripetuta;
 per atti di maleducazione
 per mancato rispetto delle suppellettili e dei locali scolastici;
 per infrazione dei divieti presenti nel Regolamento scolastico (divieto di fumo, di uso di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici non autorizzati, di acquisizione di immagini, video e audio non autorizzata);
 per atti di bullismo e/o cyberbullismo:

a) ammonizione privata

- b) ammonizione in classe
- c) allontanamento temporaneo dalle lezioni
- d) ammonizione scritta

B. per il ripetersi delle mancanze di cui alla lettera A e per non aver tenuto conto delle sanzioni ivi previste eventualmente irrogate; per fatti che turbino il regolare andamento della scuola, per gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari;

C. per offesa alla dignità delle persone, inclusi atti di bullismo indiretto (diffusione di dicerie, esclusione dal gruppo dei pari, perpetrato isolamento, diffusione di calunnie anche tramite mezzi informatici); per offesa alle istituzioni, alle religioni, alla morale, per oltraggio all'Istituto ed ai suoi rappresentanti; per violazioni della privacy attraverso la raccolta e uso delle immagini, filmati e riprese sonore non autorizzati; per gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari; per atti di vandalismo:

- a) allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni

D. quando siano stati commessi reati; per reiterazione di infrazioni disciplinari gravi; per atti di bullismo diretto (prepotenze e minacce verbali) e per atti di vandalismo che comportino interruzione del pubblico servizio:

- a) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato o dell'atto, superiore a quindici giorni.

E. Quando siano stati commessi reati di particolare gravità, se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; per atti di bullismo diretto e violento; per atti che generano elevato allarme sociale; per atti di violenza grave:

- a) allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale, ovvero, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

b)

Organi competenti ad irrogare le sanzioni e relativo procedimento

- a) Ammonizione privata;
- b) Ammonizione in classe: irrogate dall'insegnante o dal Dirigente Scolastico
- c) Allontanamento temporaneo dalle lezioni: irrogato dall'insegnante, che affiderà lo studente ad un collaboratore scolastico per accompagnarlo dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore;
- d) Ammonizione scritta: irrogata dall'insegnante o dal Dirigente scolastico. Essa viene annotata sul registro di classe, previa contestazione scritta degli addebiti.
- e) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni: sono irrogati dal Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Classe convocato dal Dirigente scolastico, su proposta dell'insegnante che ha contestato la violazione o del Coordinatore di classe, e presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente delegato. Esso delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

La votazione avviene a scrutinio segreto. La decisione adottata a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti, la sanzione non viene irrogata.

- f) Allontanamento per periodi determinati, superiori a 15 giorni, e
- g) allontanamento fino al termine della situazione di pericolo, allontanamento fino al termine delle lezioni, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato: sono irrogati dal Consiglio di Istituto, convocato e presieduto dal suo Presidente, su proposta del Consiglio di Classe. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 del punto precedente.

h)

PROTOCOLLO D'AZIONE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il protocollo d'azione in caso di atti di bullismo e cyberbullismo vuole configurarsi come procedura da seguire nella gestione da parte della scuola di presunte azioni di bullismo e vittimizzazione avvenute all'interno dell'istituto. Sebbene non tutti i casi possano essere gestiti esclusivamente dalla scuola, il coinvolgimento della stessa nella presa in carico delle emergenze risulta fondamentale perché consente di:

- interrompere o alleviare la sofferenza della vittima;
- rendere il bullo o i bulli responsabili delle proprie azioni;
- mostrare a studenti e genitori che ogni atto di bullismo e/o di violenza, di cui la scuola è a conoscenza, viene ammonito e comporta le conseguenze previste dal Regolamento;
- mostrare che nessun atto di bullismo e/o di violenza è ammesso né tollerato all'interno dell'istituto o lasciato accadere senza intervenire.

Direttamente coinvolto nella gestione dei vari casi è il Referente Bullismo e Cyberbullismo col Team bullismo e cyberbullismo d'istituto. Il Team è responsabile della presa in carico e della valutazione del caso, della decisione relativa alla tipologia di interventi da attuare, nonché del monitoraggio del caso nel corso del tempo, il tutto in collaborazione con il Dirigente, gli altri docenti e i genitori degli alunni coinvolti.

PROTOCOLLO DI AZIONE

Obiettivo del Protocollo è definire le modalità di intervento nei casi in cui si espliciti il fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo.

La procedura da seguire per gestire un presunto episodio di **bullismo, cyberbullismo** è costituita da **4 fasi fondamentali**:

- 1. Fase di PRIMA SEGNALAZIONE;**
- 2. Fase di VALUTAZIONE e dei colloqui di APPROFONDIMENTO** (con tutti gli attori coinvolti);
- 3. Fase di SCELTA DELL'INTERVENTO e della GESTIONE DEL CASO;**
- 4. Fase di MONITORAGGIO**

La scheda di prima segnalazione (allegato 1) ha lo scopo di accogliere la **segnalazione** di tutti i presunti casi di bullismo in modo da prendere in carico la situazione. Il caso potrà essere riferito da **qualsiasi persona interna della scuola**. La prima segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto a un presunto caso di bullismo o cyberbullismo: serve quindi a fare in modo che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate o ritenute erroneamente poco importanti.

Il referente per il bullismo e cyberbullismo raccoglie e analizza le segnalazioni, stabilendo, in base ai dati emersi, quali vadano prese in carico per un eventuale approfondimento e confronto con i colleghi del Team antibullismo.

VALUTAZIONE APPROFONDATA

Il referente per il bullismo e cyberbullismo, raccolte le schede di “prima segnalazione”, seleziona, in base alle proprie conoscenze e competenze in materia, unicamente quelle relative ai casi effettivi di bullismo e cyberbullismo, che devono essere presi in carico dal Team antibullismo. In questa seconda fase, è necessario valutare la tipologia e la gravità dell'atto agito o subito, per poter definire il successivo tipo di intervento, coinvolgendo gli autori direttamente e indirettamente interessati: chi ha fatto la prima segnalazione, la vittima, i compagni testimoni, gli insegnanti di classe, i genitori, il/i bullo/i. Le aree di approfondimento riguardano: l'evento, le persone coinvolte nei diversi ruoli, la tipologia di comportamento e la loro durata.

Scopo della valutazione approfondita è:

- Avere informazioni sull'accaduto;
- Valutare tipologia e gravità dei fatti;
- Avere informazioni su chi è coinvolto nei vari ruoli;
- Capire il livello di sofferenza della vittima;

- Valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- Prendere una decisione per la gestione del caso.

SCELTA DELL'INTERVENTO E DELLA GESTIONE DEL CASO

Sulla base delle informazioni acquisite tramite valutazione approfondita (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo-classe e della famiglia), si delinea il livello di priorità dell'intervento, che va da un livello meno grave a un livello sistematico fino a un livello di emergenza. In base al livello, sono stabilite le azioni da intraprendere. Il Team per Antibullismo una volta decisa la tipologia di intervento da attuare, ha il compito di coinvolgere le altre figure che supporteranno nella realizzazione dell'intervento o degli interventi.

MONITORAGGIO

Lo scopo generale del monitoraggio è quello di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento o degli interventi (ad esempio per capire se sono terminati i comportamenti di bullismo o cyberbullismo messi in atto verso la vittima); serve inoltre a rendersi conto se il miglioramento della situazione si mantiene stabile nel tempo (ad esempio per verificare che non si siano ripresentate le recidive a distanza di tempo, quando l'attenzione sul caso appare diminuita). In particolare, si dovrebbero prevedere almeno due momenti: a breve termine, entro una settimana; a lungo termine dopo circa un mese. Qualora il monitoraggio evidenziasse che la situazione non è migliorata, occorrerà ricominciare il processo partendo dalla fase 1.

ALLEGATO 1

Segnalazione dei casi di bullismo

Nome di chi compila la segnalazione: _____

Data: _____

Scuola (plesso): _____

Classe: _____

1. Colui /Coei che segnala il caso di presunto bullismo è

- La vittima, _____
- Un compagno della vittima, _____
- Madre /Padre/Tutore della vittima, _____
- Insegnante, _____
- Altri: _____

2. Vittima _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

3. Bullo o i bulli

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza

5. Quante volte sono successi gli episodi?

6. Dove sono successi gli episodi?

